2. - Norme e criteri di riforma. Considerazioni generali sulla gestione

La riforma della pubblica amministrazione, che prende l'avvio con le disposizioni innovative del D.L.vo n. 29 del 1993 e, attraverso successive modifiche ed integrazioni, si sviluppa come sistema normativo integrato con l'entrata in vigore delle più recenti disposizioni [4], ha inciso profondamente su tutti i settori in cui si articola la complessa organizzazione dello Stato e degli enti pubblici (personale, organizzazione, attività amministrativa e contrattuale, norme di contabilità e di bilancio, controlli interni, di gestione ed esterni).

Per gli enti pubblici istituzionali (non economici) si attende ancora, per il completamento del quadro di riferimento, la ormai prossima conclusione dei lavori della Commissione di esperti per la riforma dei bilanci degli enti pubblici (da ultimo prorogati al 31.12.2001 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 1.8.2001) e l'entrata in vigore delle norme disciplinanti la materia nella legge finanziaria 2002 [5]; verrà così completato per tali enti un ciclo di riforme avviato con le norme di delega della legge n. 59 del 1997 e con l'emanazione del D.L.vo n. 419 del 1999, sul riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali.

I criteri ispiratori della riforma degli enti pubblici non economici si muovono nella stessa direzione di quelli relativi all'amministrazione dello Stato, ispirandosi a principi comuni: privatizzazione del rapporto con il personale dipendente, razionalizzazione delle strutture e dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali, riduzione dei costi, rilevati anche attraverso l'adozione della contabilità economica, separazione di funzioni di direzione politica strategica e di gestione amministrativa, adozione di un sistema di

[4] - Vedi legge 15.3.1997, n. 59, modificata da ultimo con la legge 24.11.2000, n. 340; Legge 15.5.1997, n. 127; D.L.vo 31.3.1998, n. 8, modificato con D.L.vo n. 387/1998; D.L.vo 30.7.1999, n. 286; Legge 25.6.1999, n. 208; Legge 23.12.2000, n. 388 (finanziaria 2000); infine i numerosi decreti attuativi delle deleghe previste dalle leggi n. 59 e n. 127 del 1997.

[5] - La legge, approvata in via definitiva, prevede all'art. 28 nuove disposizioni per la trasformazione e soppressione di enti pubblici, e all'art. 29 misure per incrementare l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, anche con il ricorso all'outsourcing.

controllo interno integrato dal controllo esterno sulla gestione, basato anche sulla rilevazione dei costi e dei ricavi nonché su un complesso di indicatori di out-come e di out-put che devono condurre ad un giudizio valutativo sull'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione.

Peculiare, peraltro, della gestione degli enti pubblici non economici è la struttura finanziaria degli enti, che ricevono dallo Stato trasferimenti finanziari in considerazione del loro carattere strumentale; gli stessi, infatti, perseguono fini pubblici di rilevante interesse generale in funzione delle complementarietà dell'attività svolta dagli organi dello Stato nel settore di appartenenza (nella specie quello culturale).

Si pone, pertanto, come uno dei profili di analisi per la valutazione della gestione di tali enti, quello di considerarne il grado di dipendenza finanziaria rispetto all'entità delle erogazioni a carico del bilancio dello Stato, e il correlativo profilo di autosufficienza finanziaria, espresso in relazione all'entità delle entrate acquisite come proventi derivanti dell'attività istituzionale dell'ente, anche in rapporto con le spese sostenute per la gestione.

La tabella sotto riportata evidenzia l'andamento degli indici di dipendenza finanziaria per gli enti considerati nel periodo 1997/2000.

Dipendenza finanziaria

ENTE	1997	1998	1999	2000
CISA	0,95	0,94	0,92	0,88
CISAM	0,38	0,48	0,39	0,50
ECB	0,79	0,68	0,65	0,70
EVV	0,72	0,61	0,74	0,68
IDAIC	1,00	0,73	0,80	0,97
IISG	0,87	0,87	0,86	0,87
INSR	0,96	0,97	0,99	0,98
INSV	0,77	0,69	0,49	0,46
SAIA	0,99	0,98	0,98	0,98
Indice medio	0,83	0,77	0,76	0,78

I dati evidenziano l'andamento stazionario nel triennio 1998/2000 degli indici di dipendenza finanziaria; lo scostamento positivo o negativo dal dato medio dell'indice dei singoli enti registra la situazione particolare per ciascuno di essi (la situazione più favorevole appare quella del CISAM, quella meno confortante quella dell'INSR). Spesso, tuttavia, le variazioni sono collegate con le diverse tipologie delle attività svolte dagli enti, come viene riferito in seguito nella seconda parte della relazione.

3. - La verifica sull'applicazione delle norme sulla gestione

Il nuovo sistema normativo, con il quale si è inteso predisporre una più efficiente organizzazione delle amministrazioni pubbliche, a partire dalle disposizioni del Decreto Legislativo n. 29 del 1993, è costituito da un insieme di principi e misure, che riguardano tutti i settori chiave dell'apparato burocratico, ai fini di una incisiva trasformazione delle strutture, delle procedure, della contabilità e della verifica dei risultati e dei controlli; questi ultimi nelle loro varie accezioni particolari.

I punti nodali di questa complessa rete di rapporti sono strettamente interconnessi e costituiscono un sistema armonicamente coordinato, sia sotto il profilo ordinamentale che su quello operativo; sicchè ciascuno di essi è inserito in un sistema di reciproca complementarietà; la carenza o l'inadeguatezza strutturale o funzionale di uno di essi compromette, conseguentemente, la piena operatività dell'intera organizzazione e del funzionamento gestionale.

Nel caso degli enti sottoposti a referto in questa sede occorre, pertanto, verificare se sul piano ordinamentale, strutturale ed operativo si siano verificate delle carenze o delle disfunzioni di rilevante importanza, segnalandole all'Organo di rappresentanza politica, cui il referto è indirizzato.

Sul piano ordinamentale primario si è già segnalato che non è ancora concluso l'iter di approvazione delle nuove norme sui bilanci e la contabilità degli enti.

Il ritardo non appare, peraltro, incolmabile, atteso che i lavori della Commissione incaricata del complesso e delicato lavoro sembrano pervenuti alla fase finale, dopo attenta riflessione.

Allorquando le nuove disposizioni saranno operative tutto il sistema di gestione degli enti interessati, e soprattutto di quelli che manteranno la natura pubblica, superata la prima fase di rodaggio, dovrebbe trarne sicuri benefici in ordine al raggiungimento degli obiettivi di una più agile ed incisiva condotta gestionale.

Si segnala, peraltro, come doveroso contributo da porre all'attenzione degli esperti, che alcune modifiche recentemente predisposte per il sistema di gestione degli enti locali, tuttora in esame da parte del Parlamento per l'elaborazione del disegno di legge finanziaria 2002, intendono introdurre delle importanti modifiche (eliminazione dell'obbligo degli ammortamenti ...), che potrebbero essere esaminate sotto il profilo della loro adattabilità anche al sistema degli enti pubblici nazionali. Ancora sul piano ordinamentale è necessaria qualche considerazione circa l'adozione da parte degli enti culturali (nel periodo preso in considerazione) di alcuni atti di autoregolazione e programmazione interna (regolamento di contabilità, nuovi statuti, programmazione triennale del fabbisogno del personale, programmazione della gestione). Al riguardo, si riferisce in particolare per i singoli enti nella parte speciale; in questa, peraltro, una valutazione di assieme dello stato dell'arte consente di osservare che si avvertono carenze e ritardi (soprattutto culturali) per quanto riguarda l'assimilazione del principio di programmazione della gestione, che presuppone, oltrechè naturalmente la tempestiva approvazione dei documenti di bilancio (non sempre rispettata), l'adozione della accurata misurazione dei costi e dei proventi di gestione, di un piano di sviluppo di congrui indicatori di prodotto e di risultato, della determinazione dei centri di servizio e dei costi agli stessi imputabili.

La tabella seguente reca la data di approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi per il triennio 1998/2000.

ENTE	Preventivi			Consuntivi		
	1998	1999	2000	1998	1999	2000
CISA	15/12/97	11/12/98	14/01/99	27/05/99	03/07/00	21/05/01
CISAM	24/11/97	05/11/98	23/11/99	07/04/99	26/04/00	18/04/01
ECB	27/10/97	26/10/98	21/09/99	27/04/99	14/04/00	13/04/01
EVV	18/12/97	18/03/99	30/10/99	25/05/99	19/05/00	05/04/01
IDAIC	22/11/97	17/10/98	30/10/99	06/02/99	25/03/00	07/04/01
IISG	24/10/97	23/10/98	03/11/99	21/05/99	10/05/00	26/04/01
INSR	19/11/97	18/11/98	24/11/99	05/05/99	15/05/00	07/05/01
INSV	13/12/97	22/10/98	30/10/99	29/04/99	06/05/00	05/05/01
SAIA	31/10/97	30/11/98	15/11/99	26/04/99	21/04/00	28/03/01

Spesso i rappresentanti degli enti, che pure hanno operato encomiabili tentativi per adeguarsi, almeno in parte, ai nuovi principi di gestione (rilevazione statistica di costi e proventi nonché di dati relativi alla fruizione dei servizi), hanno riferito su alcune difficoltà per l'attuazione completa del sistema (carenza di personale e di risorse, ridotte strutture dell'ente, non facile determinabilità della diffusione dei benefici delle iniziative culturali), che solo in parte possono essere ritenute giustificabili. Occorre osservare, infatti, che un ente di piccole dimensioni, se opportunamente organizzato, può dotarsi di tali sistemi contabili, forse con maggiori facilità rispetto ad altri enti dotati di strutture più complesse; diversa, peraltro, è la questione della possibilità o della convenienza economica dell'adozione delle misure, che la legge prescrive per tutti gli enti, che potrebbero semmai essere valutate in sede di adeguamento delle nuove disposizioni da parte degli organi di Governo.

Quanto alla misurabilità dei benefici economici non può e non deve in questa sede essere affrontato il problema della validità intrinseca, sul piano culturale, del prodotto della gestione dell'ente (questo sarà un compito proprio delle autorità di vigilanza, che hanno competenza specifica al riguardo, in vista anche delle determinazioni sull'attuale necessarietà di trasformazione dell'ente); diverso è il problema, peraltro, della misurabilità di alcuni parametri fisici, con cui costruire gli indicatori relativi all'efficienza, efficacia ed economicità della gestione. Si palesa, al riguardo, una carenza ed alcuni ritardi di aggiornamento culturale, non giustificabili, atteso che il punto di partenza della riforma amministrativa è ben lontano nel tempo (gli stessi ritardi e carenze, del resto, si riscontrano nell'ambito delle amministrazioni dello Stato e delle autonomie locali, sia pure con profili diversi, propri delle dimensioni ed istanze delle comunità rappresentate).

Sotto questo profilo, pertanto, il giudizio conclusivo sull'operato degli enti non può essere del tutto positivo, pur con la concessione di alcune attenuanti e la constatazione di alcuni evidenti progressi e tentativi di adeguamento. [5]

[5] - Nel caso di alcuni evidenti problemi di disfunzioni gestionali, meritevoli di un più approfondito esame, si è dovuto, peraltro, effettuare una segnalazione agli uffici competenti della Procura della Corte per gli approfondimenti necessari, come si dirà nella parte speciale.

4. - L'ordinamento del personale

Uno dei cardini della riforma delle pubbliche amministrazioni è costituito dal riordinamento delle disposizioni relative al personale, al fine di ottenere migliori risultati nella produttività collettiva ed individuale, anche attraverso la riduzione del personale in esubero e la mobilità verso settori carenti, la distinzione tra responsabilità politica e gestionale, la programmazione del fabbisogno di personale, l'adozione di forme di flessibilità del lavoro (part-time, telelavoro, lavoro interinale, privatizzazione), la concessione di incentivi per l'incremento della produttività.

Per quanto riguarda il settore specifico degli enti considerati (si avverte comunque che gli stessi non costituiscono un campione pienamente significativo per l'analisi del fenomeno dal punto di vista generale) si deve osservare che non sempre risulta adeguatamente assicurato il rispetto delle prescrizioni normative. In particolare, carente si rivela la determinazione programmatica del fabbisogno del personale; anche se le dimensioni ridotte degli enti e la consistenza globale del personale dipendente (n. 45 unità nel 2000) sembrano indurre a ritenere non rilevante il problema, occorre tuttavia sottolineare che la mancata tempestiva programmazione del fabbisogno e il conseguente mancato adeguamento della pianta organica ha in taluni casi determinato il necessario ricorso a prestazioni di collaborazione esterne, il ricorso a personale di prestito e a rapporti di lavoro precari, talora con pregiudizio nella funzionalità della gestione degli enti, talaltra con alcuni benefici in termini economici.

Per quanto attiene, poi, ai compensi incentivanti a favore del personale, la cui corresponsione avrebbe dovuto assicurare una maggiore efficienza ed un miglior rendimento delle prestazioni, si deve osservare che, a prescindere dalle previsioni generali contenute al riguardo nei contratti collettivi del comparto e nei contratti integrativi, nei quali vengono destinati a tale scopo fondi contenuti in proporzione ai compensi fissi e continuativi, la concreta attuazione della corresponsione di tali emolumenti non appare (sulla base della documentazione pervenuta) soddisfacente. Pochi sono gli enti, infatti,

per i quali risulta la erogazione dei compensi per l'incremento della produttività individuale [6]; più numerosi quelli che hanno previsto stanziamenti per i fondi destinati alla produttività collettiva (circa la metà degli enti).

[6] - Tra questi si segnala il chiaro prospetto delle voci retributive compilato dall'ECB.

5. - Osservazioni generali sui profili economico – finanziari della gestione

E' opportuno esaminare preliminarmente la situazione del quadro generale degli enti per i quali si riferisce sia sotto il profilo strutturale che per l'aspetto strettamente finanziario, onde meglio determinare l'entità delle grandezze economiche complessive del settore considerato.

Gli enti dei quali si esamina la gestione hanno prevalentemente struttura associativa formata con la partecipazione di enti pubblici e con la partecipazione alla vita associativa anche di soggetti privati qualificati, più o meno numerosi. Alle assemblee partecipano anche i rappresentanti di enti delle autonomie locali (regioni, province, comuni) o di enti finanziatori, che contribuiscono regolarmente alle entrate del bilancio. Gli organi di Governo hanno in genere composizione omogenea (Presidente, Vice Presidente, Direttore amministrativo, Consiglio di amministrazione, Segretario); gli organi di controllo interno sono carenti o atipici e sperimentali, mentre i Collegi di revisione ripetono uno schema consueto, con la partecipazione di professionisti eletti e di membri designati dai Ministeri vigilanti e, talora, da quelli economici.

I consigli di amministrazione (elettivi) vedono la partecipazione, in particolare, di membri con esperienza professionale specifica di livello adeguato, che talora contribuiscono a titolo gratuito anche alle attività istituzionali degli enti.

Il controllo esterno della Corte dei conti viene svolto nei modi previsti dall'art. 3 della legge n. 20 del 1994, nella forma di referto al Parlamento, secondo talune delle modalità indicate dalle norme della legge 21.3.1958, n. 259.

Per evidenziare l'entità delle grandezze finanziarie complessive è sufficiente indicare la consistenza dei più importanti parametri di bilancio.

Il patrimonio netto complessivo degli enti ha una consistenza di lire 52.389,2 milioni al 31.12.2000; le spese complessive dell'esercizio finanziario

2000 ammontano a lire 17.682,6 milioni, mentre le entrate complessive dello stesso esercizio ammontano a lire 14.816,8 milioni.

Altri parametri indicativi delle dimensioni globali economico - finanziarie sono quelli relativi alle spese per il personale, che ammontano per l'esercizio 2000 a lire 614,9 milioni (il personale di ruolo e in collaborazione continuativa ha una consistenza nel 2000 di n. 45 unità) mentre la spesa per le collaborazioni ammonta per lo stesso anno a lire 491,4 milioni.

Le spese per attività istituzionali relative all'esercizio 2000 ammontano a lire 6.642,2 milioni mentre le entrate proprie correnti ammontano a lire 2.388,8 milioni.

I proventi delle attività istituzionali raggiungono nell'esercizio 2000 l'importo di lire 1.625,7 milioni (come dalla tabella sotto riportata).

Proventi istituzionali (in milioni di lire)

ENTE	1998	1999	2000	Totale
CISA	108,1	152,2	202,2	462,5
CISAM	815,6	954,2	691,9	2.461,7
ECB	103,7	179,6	134,5	417,8
EVV	464,8	356,2	432,6	1.253,6
IDAIC	95,0	75,0	50,0	220,0
IISG	n. d.	n. d.	n. d.	0,0
INSR	15,3	10,1	8,9	34,3
INSV	49,0	43,3	84,4	176,7
SAIA	458,6	5,0	21,2	484,8
Totale proventi	2.110,1	1.775,6	1.625,7	5.511,4

I trasferimenti posti a carico del bilancio dello Stato registrano per il 2000 un importo di lire 3.836,7 milioni; mentre il totale dei trasferimenti esterni è di lire 7.819,9 milioni.

I dati economico - finanziari sopra evidenziati danno la possibilità di apprezzare l'entità del fenomeno relativo agli enti considerati: i valori assoluti, considerati in rapporto al complesso delle risorse che lo Stato impegna per il settore della cultura, non appaiono in verità rilevanti ma hanno una loro importanza, oltrechè statistica, anche finanziaria, se considerati come parte dei molteplici settori che, pur se di dimensioni minori, singolarmente considerati, costituiscono complessivamente una fonte di consumo di risorse pubbliche e private, che incide comunque sul conto economico nazionale.

Per quanto riguarda, invece, il diverso profilo della rilevanza dell'attività degli enti dal punto di vista culturale non spetta a questo Istituto referente un giudizio valutativo sul valore del contributo che gli enti sono in grado di apportare al patrimonio culturale, storico e scientifico nazionale; tale giudizio è di specifica competenza dei ministeri vigilanti, che curano gli interessi generali dell'istruzione, della cultura e della ricerca. La valutazione complessiva della gestione economico-finanziaria, peraltro, deve basarsi, più che sull'aspetto qualitativo del prodotto dell'attività dell'ente, sul parametro costituito dal dato numerico della produzione, rapportato alle risorse economico-finanziarie impiegate dai singoli enti nonché sull'impatto esterno del risultato gestionale.

6. - Il riordinamento degli istituti culturali

Con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, emanato sulla base della legge di delega 15 marzo 1997, n. 59 (artt. 11 e 14) e successive modifiche, si è provveduto ad attuare le direttive programmatiche in materia di riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali.

La norma in esame, che menziona nell'allegata tab. A ben sette dei nove enti, cui si riferisce la presente relazione (CISA, CISAM, ECB, EVV, IISG, INSV, INSR), prevede varie forme di riordinamento degli enti considerati, attraverso misure di razionalizzazione dell'ordinamento degli stessi, ispirati ai criteri di riduzione dei costi amministrativi, di contenimento degli oneri a carico dello Stato, di accorpamento di enti omogenei, di incorporazione in strutture universitarie di enti con funzioni assimilabili a quelle accademiche, di liquidazione degli enti inutili, di privatizzazione degli enti, che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico.

E' altresì previsto che sugli enti trasformati in organismi di diritto privato la Corte dei conti deve esercitare il controllo successivo, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 14.1.1994, n. 20, limitatamente all'esercizio di funzioni e servizi pubblici (art. 3, c. 5, del d.leg.vo n. 419/1999).

Tra gli altri adempimenti, che debbono essere curati ai fini dell'applicazione delle norme di riforma, la necessità della revisione degli statuti si pone come presupposto anche con riferimento agli enti non compresi nella tabella allegata.

Essa deve essere promossa dalle amministrazioni dello Stato, che esercitano la vigilanza sugli enti interessati, secondo i criteri previsti dall'art. 13 del decreto n. 419/1999. Il procedimento di revisione doveva essere concluso entro la data del 30.6.2001; l'inosservanza del termine è sanzionata con lo scioglimento dei consigli di amministrazione (con l'assunzione dei poteri di amministrazione da parte del Presidente dell'ente) e lo scioglimento del Collegio dei revisori (con lo svolgimento delle relative funzioni da parte del Ministero del Tesoro e dell'autorità di vigilanza). Per gli enti compresi nella tabella allegata alla legge, le misure di riforma (privatizzazione,

trasformazione in strutture scientifiche universitarie, fusione o unificazione) dovevano essere adottate attraverso l'inclusione in elenchi approvati con D.P.C.M. entro il 30.6.2001, con decorrenza giuridica dal 1.1.2002.

Un'esame della situazione relativo al procedimento previsto, quale appare dalle comunicazioni ricevute al riguardo dagli enti interessati, consente una prima valutazione di assieme, anche se ancora provvisoria, in relazione ai successivi necessari interventi delle amministrazioni vigilanti. [7]

Si osserva, innanzitutto, che solo uno tra gli enti sui quali si riferisce (il SAIA, Ente non incluso nella predetta tabella), non ha comunicato alcuna notizia circa l'inizio del procedimento di riforma.

Degli altri enti alcuni hanno appena iniziato il suddetto procedimento mentre per altri il procedimento è in una fase più avanzata.

Tra i primi si annoverano l'ECB (il Direttore dell'ente ha riferito che il Consiglio di amministrazione sta predisponendo la redazione del nuovo Statuto), il CISA (risulta che con deliberazione dell'Assemblea del 7.2.2001 il gruppo di studio delegato all'esame del problema ha incaricato un consulente per l'avvio e l'ultimazione del procedimento), l'IDAIC, l'EVV (che ha riferito di aver segnalato la necessità di predisporre la riforma alla Presidenza del Consiglio ed al Ministero vigilante, senza peraltro comunicare se abbia o meno deliberato in maniera formale l'emanazione degli atti prodromici).

Per gli altri enti la procedura di revisione dello Statuto appare già formalmente conclusa e si è in attesa del successivo intervento di ricognizione ed approvazione dell'atto da parte del Ministro vigilante, con l'avvio della fase finale della procedura di trasformazione dell'Ente.

L'esame della documentazione e della corrispondenza qui trasmesse dagli enti e dai ministeri vigilanti consente di riferire sui vari profili particolari, che caratterizzano l'adozione dei procedimenti da parte degli organi competenti.

[7] - Per gli enti sottoposti a vigilanza da parte del Ministero per i beni e le attività culturali si riferisce in seguito su quanto il Ministero ha comunicato in sede di accertamenti istruttori.

Il Ministero della Giustizia, con nota del Direttore dell'Ufficio I della Direzione Generale degli A.A.G.G. e delle libere professioni, ha comunicato che nei confronti dell'I.I.S.G. è stata decisa l'adozione della privatizzazione dell'Ente, che non godrà più di alcun contributo a carico del bilancio dello Stato (non risulta peraltro allegata la relativa determinazione), ciò anche in considerazione dell'ormai avvenuta realizzazione del nuovo ordinamento internazionale (l'Istituto era stato costituito in vista dello studio per favorire la soluzione dei problemi posti dall'avvio del nuovo ordinamento) nonché per la necessità di dare forme organizzative più dinamiche e meno burocratiche, evitando l'appesantimento delle procedure di controllo e rinunciando ad un contributo divenuto ormai di modesta entità rispetto al fine statutario.

Il Presidente del CISAM nel trasmettere copia del nuovo Statuto, già inviata al MURST per la prescritta approvazione, ha allegato copia della deliberazione del Consiglio direttivo, adottata nella seduta del 19.7.1999, con la quale si esprime il convincimento e l'auspicio che il CISAM debba essere riconosciuto come ente autonomo di ricerca non strumentale, ai sensi della legge 9.5.1989, n. 168, non suscettibile di accorpamento, insieme con altri istituti storici italiani, nel costituendo Istituto storico nazionale, atteso il riconoscimento dell'elevata professionalità nel campo degli studi storici della medievalistica e la tradizionale attività svolta in maniera autonoma per quasi un cinquantennio; la bozza di statuto approvata prevede tra le risorse finanziarie dell'ente anche gli eventuali contributi corrisposti dallo Stato o da altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs n. 419 del 1999. Lo stesso Statuto prevede, poi, un collegio dei revisori (un membro del quale nominato dal MURST) e la vigilanza dell'attuale Ministero.

Per l'INSR con delibera n. 19 del 7.5.2001 il Consiglio dell'Istituto ha approvato la trasformazione dell'ente in fondazione, ente di diritto privato, con delega al Presidente per l'adozione delle necessarie modifiche statutarie, nel rispetto della scadenza prevista dal D.L.gs n. 419/1999; non risulta ancora pervenuto il testo del nuovo Statuto.

L'INSV ha provveduto alla redazione della bozza del nuovo Statuto per la trasformazione dell'ente in fondazione con personalità giuridica "di diritto